



## IN QUESTO NUMERO

- CIVIT: Delibera n. 50/2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".
- Ministero dell'Interno: Rimborso Iva servizi non commerciali.
- Ministero dell'Interno: erogazione quota del 5% dell'IRPEF.
- Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti: On line due nuovi servizi.
- Corte dei Conti Lombardia Parere n. 273 del 3 luglio 2013 : Le sanzioni del codice della strada possono essere impiegate per il finanziamento dell'indennità di turnazione della PL.
- Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 301 dell'8 luglio 2013 sulle possibilità di finanziamento di forme flessibili di lavoro con i proventi delle sanzioni del codice della strada.

CIVIT : Delibera n. 50/2013

"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di penetranti interventi normativi.

Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio.

La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", aveva poi differito al 31 marzo 2013 il termine per l'adozione del Piano della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge n. 190/2012.

In considerazione del rilievo della trasparenza all'interno dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, del predetto differimento del termine per la loro adozione,

nonché della delega sul riordino degli obblighi di trasparenza, la Commissione, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, nella delibera n. 6/2013, "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013", al fine di evitare duplicazioni, si era riservata di intervenire successivamente, per definire il termine e le modalità di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il suo coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico.

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.

In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV e è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009.

Nello specifico, la nuova sezione sarà articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 alla presente delibera.

Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Alla luce delle rilevanti modifiche normative, la CIVIT ha predisposto le Linee guida che forniscono, a integrazione delle delibere CIVIT n. 105/2010, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", e n. 2/2012, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma.

In allegato alla deliberazione n. 50 sono disponibili:

- a) l'elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti per le amministrazioni pubbliche con l'individuazione dei rispettivi ambiti soggettivi di applicazione
- b) una nota esplicativa dell'elenco degli obblighi di pubblicazione
- c) un documento tecnico sui criteri di qualità dei dati da pubblicare;
- d) la scheda standard per la compilazione del Programma triennale sul Portale della trasparenza da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali
- e) la scheda di monitoraggio dell'OIV sull'avvio ciclo della trasparenza per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici

nazionali

f) il calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per gli anni 2013 e 2014 .

Il documento integrale è disponibile su [www.civit.it](http://www.civit.it)

**Ministero dell'Interno: Rimborso Iva servizi non commerciali .**

Con comunicato del 12 luglio 2013, il Ministero dell'Interno rende noto che con decreto ministeriale del 4 luglio 2013 si è provveduto ad erogare a favore delle unioni dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi interessati l'acconto pari al 49 per cento della spettanza anno 2013 relativa al rimborso iva servizi non commerciali quadriennio 2009-2012.

Le spettanze e gli importi possono essere visualizzati sul sito della finanza locale.

**Ministero dell'Interno: erogazione quota del 5% dell'IRPEF**

Con comunicato del 8 luglio 2013, il Ministero dell'interno rende noto che con decreto ministeriale del 1° luglio 2013 si è provveduto ad erogare a favore dei comuni interessati la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - esercizio finanziario 2011 - anno imposta 2010 - scaturita a seguito

della scelta del contribuente e destinata al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente stesso.

Si segnala che l'elenco dei comuni beneficiari e i relativi importi sono stati forniti dal ministero dell'economia e finanze - agenzia delle entrate - direzione centrale servizi ai contribuenti, al quale andranno richiesti eventuali chiarimenti che non riguardino l'aspetto finanziario.

**Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti: On line due nuovi servizi**

L'AVCP comunica che sono disponibili i nuovi servizi per il rilascio e la verifica dell'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, e per la ricerca delle informazioni sulle Stazioni Appaltanti iscritte, ai sensi del comunicato del 16 maggio 2013 del Presidente dell'Autorità :

- Servizio ad accesso libero: Verifica Attestato e Ricerca (AUSA).
- Servizio ad accesso riservato: Rilascio Attestato (AUSA).

Corte dei Conti Lombardia Parere n. 273 del 3 luglio 2013 : Le sanzioni del codice della strada possono essere impiegate per il finanziamento dell'indennità di turnazione della PL.

La corte dei Conti della Lombardia si è espressa in merito alla possibilità di finanziare l'articolazione dell'orario di lavoro in turni, tramite i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 208 comma 4 lett. b) del Codice della Strada, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 29 luglio 2010, n.120.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge. 29 luglio 2010, n.120, l'art. 208 comma 4 nel tenore attualmente vigente statuisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d) bis ed e) del comma 1 dell'art. 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade

di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".

Il comma 5 bis, prevede che "la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed

e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.

In conclusione, ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada nella versione novellata dalla Legge n. 120/2010, il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito

“di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187”.

La turnazione finanziabile ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada ricomprende un ambito limitato al servizio notturno e un oggetto specifico teso a prevenire le violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.

Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla scorta di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio.

E', poi, necessaria una puntuale verifica, a conclusione dell'esercizio finanziario, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l'erogazione in modo selettivo degli

incentivi economici al personale (indennità di turnazione derivante da progetto specifico) sulla base di appositi indicatori anch'essi previamente individuati che diano visibilità all'apporto singolo di ciascun dipendente. Tutto ciò in compiuta attuazione di una cultura del risultato orientata ad un costante miglioramento della performance, essendo (da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione “a pioggia” del salario accessorio.

Tali risorse non possono consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale. Il Comune deve, dunque, individuare le forme organizzative più idonee per raggiungere le finalità previste dalla legge, senza incentivazioni generalizzate e - comunque - nel puntuale rispetto dei limiti di fonte legale e contrattuale ai trattamenti economici accessori.

Il fisiologico delta tra accertamenti e riscossioni di tale tipologia di entrata nonché la specifica destinazione di quest'ultima rendono quantomai opportuno - per ragioni di prudenza contabile - provvedere all'accertamento di questa risorsa contestualmente alla riscossione dei relativi importi, oppure - in alternativa - alla costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti ovvero di un congruo vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero.

Corte dei Conti Lombardia  
deliberazione n. 301 dell'8 luglio 2013  
sulle possibilità di finanziamento di  
forme flessibili di lavoro con i proventi  
delle sanzioni del codice della strada.

La Corte dei Conti della Lombardia si è espressa sulla corretta applicazione dell'art. 208 comma 5 bis del Codice della strada, in riferimento all'utilizzo di forme flessibili di lavoro, in particolare rispondendo ai seguenti quesiti:

1) se, nella dizione forme flessibili di lavoro di cui alla norma sopra citata, possa essere inclusa l'assunzione a tempo determinato con orario di lavoro full time (nella misura massima di tre anni), ovvero se tale tipologia di rapporto sia ammessa esclusivamente a tempo parziale e, in caso positivo, se vi sia un limite orario;

2) se le spese per le assunzioni con contratti di lavoro flessibile, finalizzate ai progetti previsti dal comma 5 bis dell'art. 208 del Codice della strada, non siano da considerarsi, in ogni caso, afferenti a quelle di personale.

Relativamente al 1° quesito, la Corte anzitutto evidenzia che la decisione della ripartizione delle somme rinvenienti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada è rimessa, periodicamente, alla decisione dell'organo politico e, successivamente, che quest'ultimo, una volta determinata la destinazione ad assunzioni di personale, ne precisa gli obiettivi, i

risultati attesi, l'arco temporale dei progetti, etc. Tali assunzioni possono confidare, annualmente, sulla quota delle risorse non ripetitive derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada.

Secondo la Corte permettere un'assunzione, finanziata con le predette risorse, per un arco temporale pluriennale, violerebbe la disposizione dettata dal comma 5 del medesimo articolo 208 (costituendo inoltre un'indebita ipoteca sulle decisioni di una futura, eventualmente differente, giunta comunale).

Per quanto riguarda il 2° quesito, le disposizioni limitative alla spesa per il personale, sostenibile per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato o flessibile, sono coordinabili e compatibili con le norme di copertura della predetta spesa traenti fonte da risorse a specifica destinazione: le une (artt. 9 comma 28) disciplinano i vincoli assunzionali, le altre (art. 208 comma 5 bis) i canali di finanziamento delle medesime.